

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-432 del 26/01/2018
Oggetto	DM N. 31/15, D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SOCIETA TAMOIL ITALIA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO (MI), VIA COSTA N. 17 - SITO ADS TAMOIL 8081 SANT'EUFEMIA OVEST, A14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA, COMUNE DI RUSSI (RA). CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA IN CONFORMITA AL PROGETTO APPROVATO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-456 del 26/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

Oggetto: DM N. 31/15, D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SOCIETA TAMOIL ITALIA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO (MI), VIA COSTA N. 17 - SITO ADS TAMOIL 8081 SANT'EUFEMIA OVEST, A14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA, COMUNE DI RUSSI (RA). CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA IN CONFORMITA AL PROGETTO APPROVATO.

IL DIRIGENTE

### VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna (rif. DGR n. 1039 del 17/07/17 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo delle convenzioni sottoscritte nel 2016).

In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla Convenzione, l'esercizio delle funzioni cosiddette "residue" (riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014) viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato, ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

### RICHIAMATI:

- il DM Ambiente n. 31/15 recante "*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti*";
- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*" e l'art. 248, commi 2 e 3, che stabilisce che:

- ✓ “2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.
- ✓ 3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7”;
- l’art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che “*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati*”;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la “*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”;

**CONSIDERATO** che dall’istruttoria svolta dall’incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE Sinadoc n. 2017/26515, emerge quanto segue:

- il report inviato dalla Società Tamoil Italia spa (CF: 00698550159) descrive sinteticamente le attività di indagine, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica eseguite ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi presso il PV Tamoil 8081 Sant’Eufemia Ovest a partire da marzo 2004.
- il PV - ubicato in aree destinate in parte “*Zona F2.2: zone destinate alla viabilità veicolare comprensive di carreggiata, fasce di pertinenza e relative fasce di rispetto strada statale, provinciale e comunale*”, in parte “*Zona E1: zone agricole normali*”, con destinazione d’uso del sito commerciale/industriale - è stato oggetto di diverse attività di indagine e di verifica della qualità del terreno durante le campagne di caratterizzazione di seguito elencate:
  - ✓ marzo 2004: indagine ambientale con la realizzazione di 12 carotaggi di cui 6 attrezzati a piezometro;
  - ✓ marzo-giugno 2005: rimozione serbatoi (prelievo campioni di terreno dalle pareti e dal fondo scavo);
  - ✓ maggio 2006: indagine ambientale con la realizzazione di 15 carotaggi di cui 11 attrezzati a piezometro;
  - ✓ luglio 2008: perforazione di n° 5 carotaggi attrezzati a pozzetti di AS/SVE per l’esecuzione di una prova pilota.

Complessivamente le indagini eseguite portavano alla determinazione analitica di n. 128 campioni di terreno, di cui solo n. 4 evidenziavano concentrazioni eccedenti le relative CSC; tali campioni - prelevati tra profondità comprese tra i 2,9 m e 4,0 m dal piano campagna (e quindi relativi ai terreni saturi) - in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente, non erano pertanto soggetti ad alcun specifico intervento di bonifica. Si confermava di conseguenza che tutti i campioni insaturi prelevati rispettavano le CSC di legge per una destinazione d’uso commerciale del sito.

Per quanto concerne le acque di falda le determinazioni analitiche avevano evidenziato superamenti rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente.

- dalla redazione dell’analisi di rischio presentata dalla Società nel documento “*Progetto di bonifica ed analisi di rischio sito-specifica*” approvato con provvedimento Rif. Prot. n. 5138 del Comune di Russi (RA) del 24/05/2012, emergevano le seguenti CSR assunte a target per il raggiungimento della bonifica:

Denominazione	CSC D. Lgs.152/06	CSR	Target di Bonifica
Benzene	1	49	49
Etilbenzene	50	/	50
Stirene	25	/	25
Toluene	15	27	27
Xilene p-	10	/	10
Idrocarburi totali (n-esano)	350	1783	1783
MTBE	*	5871	5871

\*: Composto non normato dal D. Lgs.152/06

- i risultati ottenuti durante le indagini eseguite, elaborati congiuntamente a quelli restituiti dai test pilota condotti, portavano la Società a concludere che la tecnologia di bonifica più opportuna consistesse in un intervento combinato con un sistema di Air sparging combinato con SVE, al fine di ossigenare l'acquifero e strappare le sostanze volatili verso i punti di aspirazione SVE; la Stessa sceglieva di intervenire con l'immissione di acqua di rete congiuntamente ad un'integrazione della barriera idraulica che garantisse l'effettivo recupero delle acque al confine meridionale del sito;
- il collaudo della matrice acque sotterranee prevedeva verifiche periodiche secondo le seguenti tempistiche:
  - ✓ Prima fase di collaudo: giugno-ottobre 2015;
  - ✓ Seconda fase di collaudo: febbraio-agosto 2016;
  - ✓ Terza e definitiva fase di collaudo: gennaio-marzo 2017;
- in data 24 gennaio 2017 ed in data 15 marzo 2017 venivano effettuati i n. 2 campionamenti di collaudo della matrice acque, realizzati alla presenza di personale ARPAE che provvedeva a prelevare in contraddittorio aliquote dei campioni denominati PM3, PM4 e PM10 (RdP trasmessi con PGRA/2017/11484 in data 24/08/2017). La totalità delle risultanze analitiche relative ai campioni prelevati in contraddittorio nelle campagne di collaudo restituivano piena conformità rispetto ai target di bonifica prefissati;

VISTA la relazione tecnica predisposta dal Servizio territoriale ARPAE ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, acquisita da questa SAC con nota PGRA/2018/1137 del 26/01/2018;

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione agli atti, non sussistono motivi ostativi al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.08.05.07 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con DGR n. 14 del 11/01/16 e revisionato con DGR n. 798 del 30/05/16;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 242 c.13 e dall'art. 248 c.2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - nell'ambito di competenza della Convenzione tra Arpae e Provincia di Ravenna per lo svolgimento delle funzioni ambientali residue - la SAC provvede al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica come da progetto approvato, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita relazione tecnica predisposta da Arpae ST;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna,

## DISPONE

1. DI CERTIFICARE che le opere realizzate e gli interventi effettuati dalla Società Tamoil Italia spa (CF: 00698550159), con sede legale in comune di Milano (MI) via Costa n. 17, per l'intervento di bonifica nel Sito ADS Tamoil 8081 Sant'Eufemia Ovest, A14 Diramazione per Ravenna, comune di Russi (RA), risultano conformi al Progetto di bonifica approvato a suo tempo dal Comune di Russi e, pertanto, possono ritenersi completati.
2. DI DARE ATTO che l'area del Sito ADS Tamoil 8081 Sant'Eufemia Ovest è pertanto restituibile agli usi consentiti dalle vigenti norme urbanistiche del Comune di Russi.
3. DI DARE ATTO che il Progetto Operativo di Bonifica approvato - sulla cui base è stata verificata la conformità dell'intervento effettuato - era stato predisposto sulla base delle risultanze ottenute dall'elaborazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica. Pertanto, una eventuale modifica di destinazione d'uso del Sito comporterà la necessità di verificare il nuovo modello concettuale con quello già oggetto di approvazione dell'AdR sito-specifica.

La conformità delle operazioni eseguite alla progettazione operativa è da ritenersi valida fintanto che sussistono le condizioni ambientali e di destinazione d'uso che hanno condotto alla definizione del modello concettuale descritto nel documento di Analisi di Rischio sito-specifica stessa. Qualunque variazione del modello concettuale comporterà la riapertura del presente procedimento, con la necessità di rielaborazione dell'Analisi di Rischio e, conseguentemente, una eventuale rivalutazione del Progetto Operativo di Bonifica.

4. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI  
E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**